



Comune di Romagnano Sesia

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.94

OGGETTO:

PRESA D'ATTO QUANTIFICAZIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE ANNO 2022 - INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore diciannove e minuti venticinque a seguire, nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARINI ALESSANDRO - Sindaco	Sì
2. SCOLARI ELENA - Vice Sindaco	Sì
3. TARIELLO FEDERICA - Assessore	Sì
4. PARACCHINI GIAN MARIO - Assessore	Sì
5. AGARLA GILBERTO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr. MICHELE REGIS MILANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CARINI ALESSANDRO in qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierna Giunta Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi proprio di loro parenti ed affini fino al 4° grado.

Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 55 in data 14 maggio 2021 con la quale si è provveduto alla quantificazione del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente per l'anno 2021;

Visto l'articolo 1, comma 236, della legge 28.12.2015 n.208, il quale stabilisce che nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Visto l'art. 23 del D. Lgs 29.5.2017 n. 75 il quale, al comma 3, stabilisce che, fermo restando il limite delle risorse complessive previste per l'esercizio 2016, le regioni e gli enti locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

Dato atto che lo stesso art. 23 del D.Lgs n. 75/2017, al comma 2 conferma che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, con conseguente abrogazione dell'art. 1 comma 236 della legge 28.1.2015 n. 208 sopra citato;

Dato atto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali;

Visto in particolare l'art. 67 comma 1, il quale stabilisce che: decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.1.2004 relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lettere b) e c) del CCNL del 22.1.2004; nell'importo consolidato confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20 % del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017, per gli incarichi di alta professionalità;

Dato atto che lo stesso comma 1, all'ultimo periodo, stabilisce che le somme come sopra riportate rimangono confermate anche per gli anni successivi;

Visto il comma 2 dell'art. 67 il quale individua diverse voci che vanno ad incrementare stabilmente l'importo del fondo come quantificato ai sensi del comma 1;

Visto il successivo comma 3 dell'art. 67 il quale individua ulteriori voci che prevedono l'alimentazione del fondo, con importi variabili di anno in anno;

Visto tuttavia il comma 7 del suddetto art. 67 del CCNL il quale stabilisce che la quantificazione del fondo, comprese le risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell' art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, come sopra riportato;

Visto altresì l'art. 15 comma 7 del CCNL il quale precisa ulteriormente che in caso di riduzione delle risorse destinate alle indennità per le posizioni organizzative è possibile un corrispondente incremento delle risorse destinate al fondo per il trattamento economico accessorio;

Considerato che le finalità di cui all' art. 63 comma 3 lett. i) del CCNL del 21 maggio 2018 devono intendersi in questo caso individuabili, per l'esercizio 2022, particolarmente nel miglioramento dei livelli organizzativi della intera struttura burocratica dell' ente che presenta scompensi gestionali e nel maggiore impegno di natura straordinaria conseguente a diverse iniziative attivate dal comune anche in funzione di quanto previsto dal PNRR;

Vista la dichiarazione congiunta n. 5 con la quale, relativamente agli incrementi del fondo previsti dall'art. 67 comma 2 lettere a) e b), le parti concordano che gli stessi non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalla normativa vigente, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nel quadro di finanza pubblica;

Dato atto in proposito che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 19 del 9 ottobre 2018, ha definitivamente confermato che gli incentivi previsti dall'art. 67 comma 2 lettere a) e b) del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nel quadro di finanza pubblica;

Rilevato che, ai fini della attribuzione delle risorse disponibili, le stesse saranno ripartite tra il personale dipendente sulla base di apposite valutazioni di competenza dei soggetti responsabili, dei risultati conseguiti e dello sviluppo delle competenze professionali, nel rispetto del sistema di valutazione vigente, attestando in proposito che tali risorse rispecchiano i livelli di efficienza e produttività dimostrati dal personale, conseguendone che le valutazioni del personale dovranno pertanto essere rispettose dei principi appena sopra enunciati e dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto in proposito l' art. 68 del CCNL che disciplina l'utilizzo del fondo per il trattamento economico accessorio, il quale, al comma 3, prevede che le risorse di cui all'art. 67 comma 3, escluse le lettere c),f),g) devono essere destinate alla performance individuale nella misura minima del 30%;

Visto il D.M. del 17 marzo 2020 con il quale sono stati definiti i nuovi criteri di calcolo per la determinazione dei livelli di spesa per l' assunzione di personale negli enti locali a decorrere dal 20 aprile 2020;

Visto in particolare quanto previsto nelle premesse del suddetto decreto, in base al quale si chiarisce che il limite al trattamento economico accessorio di cui all' art 23 comma 2 del D,Lgs n. 75/2017 è adeguato in aumento o in diminuzione ai sensi dell' art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 per garantire il valore medio pro capite riferito all' anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Considerato che alla data del 1 gennaio 2022 il personale dipendente del Comune risulta essere in numero corrispondente a 19 rispetto al numero di 24 dipendenti alla data del 31 dicembre 2018;

Visto l' art. 3 comma 2 del D.L. n. 80/2021 convertito in Legge n. 113/2021 il quale stabilisce che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità;

Visto l' art. 1 comma 604 della legge di bilancio 2022 con il quale si stabilisce che, in esecuzione del citato art. 3 comma 2 del D. L. n. 80/2021 i trattamenti economici accessori del personale degli enti locali possono essere incrementati rispetto al 2021 o con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni diverse da quelle statali ed a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato;

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale comunale dipendente, relativo all'anno 2022, fatta salva una eventuale sua revisione in esecuzione delle recenti disposizioni legislative citate in precedenza, allorché potranno essere operative e comunque compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000

Evidenziato che, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, non sussiste conflitto d'interessi, neppure potenziale;

Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di costituire il fondo per il trattamento accessorio del personale comunale dipendente presso il Comune di Romagnano Sesia relativo all'anno 2022, così come risulta dal prospetto riportato di seguito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, quantificato in euro 99.954,26 ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs n. 75/2017 ed in euro **117.107,12** comprensivo degli importi esclusi dal suddetto vincolo;
- 2) Di dare atto che il fondo così costituito sarà erogato al personale dipendente al netto delle risorse utilizzate per il pagamento delle voci stipendiali finanziate a valere sul fondo stesso, a seguito della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
- 3) Di riservarsi una eventuale revisione del fondo per il trattamento economico accessorio per l' anno 2022 a seguito di quanto previsto dall' art. 3 comma 2 del D.L. n. 80/2021 e dell' art. 1 comma 604 della legge 31.12.2021 n. 234
- 4) Di impartire atto di indirizzo alla delegazione di parte pubblica, che in sede di contrattazione decentrata, con particolare riferimento ai premi correlati alla performance individuale di cui all' art. 68 del vigente CCNL e con decorrenza dal 1 luglio 2022:
 - Venga aumentata la quota del fondo destinata alle indennità per particolari responsabilità, previste dall' art. 70 quinquies del CCNL del 21 maggio 2018, a favore del personale non titolare di posizione organizzativa che ricopra incarichi di responsabile del procedimento nella rispettiva area di appartenenza: con particolare riferimento alle attività relative all'attuazione degli investimenti PNRR;
 - Venga valutata la opportunità di mantenere i livelli retributivi acquisiti, da parte del personale dell'Asilo Nido, il cui profilo professionale risulta modificato a seguito della esternalizzazione del servizio ad operatori economici privati, a seguito dell'ottenimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi nell'ambito delle aree finanziaria, amministrativa e polizia locale, conseguenti alla collaborazione del suddetto personale in tali aree;

- Vengano individuati appositi incentivi per favorire progetti specifici per il personale della Polizia Locale;

5) Di autorizzare la delegazione di parte pubblica a dare corso alla contrattazione decentrata integrativa ai fini della definizione della stessa.

6) Di prevedere che, nel rispetto dei limiti complessivi di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs n. 75/2017 e fatto salvo quanto previsto dall' art. 3 comma 2 del D.L. n. 80 sopra richiamato, in sede di riconoscimento della retribuzione di risultato dei responsabili di servizio, possa essere riconosciuto ai singoli responsabili un importo per tale retribuzione fino al 35% della indennità di posizione, in presenza di un riconosciuto impegno qualitativo e quantitativo fornito alla amministrazione per il perseguimento dei risultati conseguenti alle attività richiamate.

7) Di dichiarare il presente atto con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4^a del D.Lgs. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
CARINI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dr. MICHELE REGIS MILANO